

COMUNE DI RAGALNA
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI TOPONOMASTICA
E
DELLA NUMERAZIONE
CIVICA
ED INTERNA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 6 dicembre 2010

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art.2 – Definizione

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.
2. La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, etc.). L'accesso all'unità ecografia semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.
3. La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografia semplice da cortili o scale interne.
4. Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Art.3 – Concetto di area di circolazione

1. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.
2. Per "centro abitato" si intende quella parte del territorio comunale così delimitata / e sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.
3. All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

Art.4 – Denominazione delle aree di circolazione

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.
2. Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.
3. Le strade di scarsa importanza (mulattiere, sentieri, piste, etc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.
4. Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Art.5 – Competenza burocratica

1. Le proposte d'intitolazione oltre che dall'ufficio toponomastica possono essere avanzate da consiglieri comunali, organi istituzionali, associazioni, enti pubblici e privati, comitati o da almeno 20 cittadini, purché esse siano debitamente motivate e correlate da biografie o informazioni storico-culturali.
2. L'istruttoria delle proposte è attribuita all'ufficio toponomastica.

Art.6 – Commissione consultiva

1. L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da suo delegato e composta da:
 - Responsabile area amministrativa
 - Responsabile area tecnica-manutentiva
 - Responsabile area polizia municipale
con compiti di supporto tecnico-amministrativo;
 - 5 rappresentanti del comune, indicati dai gruppi consiliari – 3 dalla maggioranza, 2 dalla minoranza consiliare - anche al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale, dei quali almeno uno esperto di storia locale e uno di urbanistica;
2. Partecipa il Sindaco o suo delegato.
3. Le riunioni sono valide se vi è presente la maggioranza dei componenti.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario responsabile dell'ufficio anagrafe, o suo delegato.
5. Per la partecipazione alla Commissione non sarà erogato alcun compenso o gettone di presenza.

Art. 7 – Nomina della Commissione

1. La commissione prevista dall'art. 6 è nominata dal Sindaco e resta in carica per la durata del suo mandato amministrativo.
2. In caso di cessazione di componenti, si provvede alla sostituzione. I membri scaduti sono rieleggibili.

Art.8 – Compiti della Commissione

1. La Commissione ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione e di denominazione di scuole, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica.
2. Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della Commissione.
3. La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

Art.9 – Divieti

1. È fatto divieto di intitolare strade a persone deceduta da meno di dieci anni.

Art.10 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142, “Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali”, recepita nella Regione Siciliana con legge regionale n. 48/91, sono di competenza della Giunta Comunale.

2. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell’Interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Art.11 – Modifica di denominazione

1. Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi e devono ottenere l’autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.
2. Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

Art. 12 – Obbligo di comunicazione

1. Ogni ufficio comunale dovrà trasmettere all’ufficio responsabile della toponomastica tutti gli atti o provvedimenti che riguardano la toponomastica.

Art.13 – Targhe viarie

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune:
 - per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
 - per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.
2. Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, etc.) nel posto più idoneo per un’agevole individuazione e per una facile lettura.

Art.14 – Numerazione civica

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell’alfabeto progressivo o da altri numeri.
2. Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

Art.15 – Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

1. La numerazione deve incominciare dall’estremità che fa capo all’area di circolazione ritenuta più importante.
2. Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall’incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale.
3. Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

4. Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro.
5. Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore.
6. Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore la numerazione deve iniziare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante.
7. Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art.16 – Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

1. La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.
2. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.
3. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, etc., la numerazione può essere unica e progressiva.

Art.17 – Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

1. Nelle piazze, piazzali, larghi, etc. la numerazione può essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Art.18 – Numeri civici per i futuri accessi

1. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art.19 – Targhe per la numerazione civica

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti. Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità chiara tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.
2. La targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.
3. Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

Art.20 – Numerazione interna

1. Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
2. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

3. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.
4. Le unità ecografiche semplici, alle quali si accede direttamente da un cortile, devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. 2
Art.2 – Definizione	pag. 2
Art.3 – Concetto di area di circolazione	pag. 2
Art.4 – Denominazione delle aree di circolazione	pag. 2
Art.5 – competenza burocratica	pag. 3
Art.6 – Commissione consultiva	pag. 3
Art. 7 – Nomina della Commissione	pag. 3
Art.8 – Compiti della Commissione	pag. 3
Art.9 – Divieti	pag. 3
Art.10 – Deliberazioni	pag. 3
Art.11 – Modifica di denominazione	pag. 4
Art. 12 – Obbligo di comunicazione	pag. 4
Art.13 – Targhe viarie	pag. 4
Art.14 – Numerazione civica	pag. 4
Art.15 – Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	pag. 4
Art.16 – Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	pag. 5
Art.17 – Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale	pag. 5
Art.18 – Numeri civici per i futuri accessi	pag. 5
Art.19 – Targhe per la numerazione civica	pag. 5
Art.20 – Numerazione interna	pag. 5
